



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Stefania Calo'** presidente rel.

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Camilla Sommariva** giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 7/2026 proposto da CEDENO ESPINOSA MAILEX e MAYA VINCENTIA diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale **A.C. SERVICE DI CAGNAZZO ANTONIO** (C.F. CGNNTN78L10D643B), con sede in Casalgrande (RE), VIA MOLINAZZA N. 5;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il presidente relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, tramite deposito presso la Casa Comunale di Casalgrande;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;

rilevato che l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale debba qualificarsi come un'azione di parte, sicché la sussistenza del credito in capo all'istante e, quindi, la qualità di creditore, costituisce una condizione della azione: nel caso di specie, la parte ricorrente è creditrice della somma di complessivi euro 22.931,59 in forza del decreto ingiuntivo n. 357/2025, esecutivo ex art. 647 c.p.c. e della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. 2025/0159, del 23/05/2025, esecutiva ex art. 12, comma 3, del

D.lgs. n. 124/2004 (docc. 9, 10, 11); dunque, risulta offerta la prova della sussistenza di tale condizione dell'azione;

premessso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 ccii; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) ccii;

rilevato, in questa prospettiva, che l'impresa individuale A.C. SERVICE DI CAGNAZZO ANTONIO è soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di impresa individuale e svolgendo attività commerciale (pulizia generale, non specializzata, di edifici); è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii;

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 ccii: la parte ricorrente è creditrice della somma di complessivi euro 22.931,59 in forza del decreto ingiuntivo n. 357/2025, esecutivo ex art. 647 c.p.c. e della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. 2025/0159, del 23/05/2025, esecutiva ex art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 124/2004 (docc. 9, 10, 11); i debiti fiscali a carico dell'impresa individuale, iscritti a ruolo, ammontano a complessivi euro 93.892,07; i debiti nei confronti dell'INPS affidati per il recupero all'agente della riscossione ammontano ad euro 92.751,40;

ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile, tra l'altro, dall'entità dei debiti emersi all'esito dell'istruttoria svolta, dall'irreperibilità della debitrice presso la sede sociale e dall'esito negativo dei pignoramenti mobiliari del 21/11/2025 e del 11/12/2025 e del pignoramento presso terzi intentato (docc. 12, 13, 14);

rilevato che la resistente non ha provato il possesso congiunto dei requisiti di esclusione previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) e, in particolare, di quelli di cui ai numeri 1) e 3): nell'anagrafe tributaria risulta presente unicamente il modello unico PF degli anni 2023, 2022 e 2021;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede:

I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della impresa individuale **A.C. SERVICE DI CAGNAZZO ANTONIO** (C.F. CGNNTN78L10D643B), con sede in Casalgrande (RE), VIA MOLINAZZA N. 5;

II. nomina giudice delegato la dott. Stefania Calò;

III. nomina curatore il dott. Giovanni Sorce;

IV. ordina al titolare dell'impresa individuale sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 ccii;

V. stabilisce il giorno **16/06/2026** ore **9:20** (ufficio 2A.15, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 ccii, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 ccii;

X) autorizza il curatore ad acquisire tutta la documentazione contenuta nel presente fascicolo, disponendo che la cancelleria procedure concorsuali metta immediatamente tale documentazione a disposizione del curatore;

Così deciso in Reggio Emilia il 17/03/2026, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

**Il presidente rel.
Stefania Calo'**